

Proposta di
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO
“DIRITTO ECONOMIA MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI” (DEMM)
(approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 15 ottobre 2013)

con le modifiche suggerite dalla Commissione istruttoria in data 11 e 18 novembre 2014

Indice

TITOLO I

ISTITUZIONE, PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Articolo 2 - Istituzione del Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi quantitativi

Articolo 3 - Definizioni

Articolo 4 - Principi e finalità del Dipartimento

Articolo 5 – Autonomia del Dipartimento

Articolo 6 – Afferenza al Dipartimento

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 7 - Organi e strutture collegiali del Dipartimento

Articolo 8 – Direttore del Dipartimento

Articolo 9 - Vice Direttore

Articolo 10 – Consiglio del Dipartimento

Articolo 11 – Giunta del Dipartimento

Articolo 12 - Commissione didattica paritetica

Articolo 13 - Consigli di corso di studio

Articolo 14 - Comitato per la Didattica

Articolo 15 - Comitato per la Ricerca

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Articolo 16 - Rinvio al regolamento didattico di dipartimento

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE

Articolo 17 - Prestazioni di ricerca a favore di terzi

Articolo 18 - Attività di terza missione

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 19 - Organizzazione amministrativa

Articolo 20 - Segretario di dipartimento

Articolo 21 - Fondo di cassa (*Fondo economale*)

Articolo 22 - Gestione finanziaria: rinvio

Articolo 23 - Biblioteca e Laboratori del Dipartimento

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Approvazione, modifiche ed entrata in vigore del Regolamento

Articolo 25 - Rinvio

TITOLO I
ISTITUZIONE, PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1



Ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Funzionamento interno del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, disciplina l'organizzazione e le attività del Dipartimento. In particolare:
 - a) specifica gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e definisce l'organizzazione e la disciplina delle attività di orientamento e tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici organizzati dall'Ateneo, nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo, in ordine agli aspetti comuni relativi agli ordinamenti didattici, all'attivazione, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla eventuale disattivazione dei cicli di studio, ai Servizi di Ateneo di coordinamento e di supporto alle attività di orientamento e tutorato;
 - b) definisce il sistema per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche e di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il Monitoraggio e la Autovalutazione delle Attività Didattiche e di Ricerca;
 - c) disciplina ogni altro aspetto ad esso rimandato dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 2

Istituzione del Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi quantitativi

1. Il Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi quantitativi, struttura di ricerca scientifica e di didattica, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Università degli studi del Sannio e dell'art. 44 del Regolamento Generale di Ateneo, è istituito con Decreto del Rettore del 1° marzo 2013, n. 286, sulla base del Progetto scientifico e didattico contenuto nella "Proposta di istituzione".
2. La Direzione del Dipartimento ha sede in Benevento, in Piazza Arechi II.

Articolo 3 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per "Corsi di studio" i corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di specializzazione e di dottorato di ricerca;
 - per "Dipartimento", il Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi quantitativi;
 - per "Regolamento Generale", il "Regolamento Generale di Ateneo";
 - per "Regolamento Didattico", il "Regolamento Didattico di Ateneo";
 - per "Regolamento di Contabilità", il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità";
 - per "Regolamenti di Ateneo" ogni altro Regolamento che disciplini aspetti, e/o attività, e/o servizi, svolti dall'Università degli Studi del Sannio o dalle sue "Strutture";
 - per "Regolamenti di Dipartimento" ogni atto Regolamentare diverso da quelli citati approvato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato dal Direttore del Dipartimento;
 - per "Statuto", lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio;
 - per "Docenti", i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, a tempo pieno o a tempo definito e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Articolo 4

Principi e finalità del Dipartimento

1. Ai sensi dello Statuto, il Dipartimento ha quali fini istituzionali primari la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica; la preparazione culturale e professionale degli studenti; la promozione nella società civile della cultura e delle innovazioni. Espleta inoltre funzioni ed eroga servizi finalizzati allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche attraverso l'attività di ricerca, di consulenza, di formazione, oggetto di contratti e di convenzioni stipulati con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari d'Ateneo.

Alz

2. In coerenza con la "Proposta di istituzione" di cui all'art. 2, il Dipartimento è una struttura di saperi scientifici e umanistici, che sviluppa le proprie attività formative, di didattica e ricerca, con approccio multidisciplinare e vocazione all'internazionalizzazione, nelle aree scientifiche attuariale, aziendale, demografica, economica, filosofico-politica, geografica, giuridica, informatica, linguistica, matematica, sociologica, statistica e storico-sociale, assumendo come riferimenti analitici la persona, il lavoro, l'impresa, le istituzioni, la società, il territorio e l'ambiente.
3. Il Dipartimento sviluppa inoltre le proprie attività in altre aree scientifiche che rientrano nelle proprie finalità di ricerca e di didattica.
4. La ricerca, svolta nel rispetto dei principi di autonomia e di libertà dei singoli afferenti e delle finalità del Dipartimento, ha le seguenti connotazioni:
 - si caratterizza per l'analisi, teorica e applicativa, di strutture, organizzazioni e funzioni di imprese e servizi (privati e pubblici), di relazioni sociali e culturali, di istituzioni politiche e sociali e di sistemi complessi e dei relativi processi valutativi e decisionali;
 - consente: a) di offrire attività di consulenza; b) di promuovere e partecipare a iniziative e progetti di trasferimento tecnologico e di conoscenze; c) di progettare percorsi sostenibili di progresso scientifico, economico, sociale, culturale, territoriale e ambientale; d) di progettare e realizzare, anche con riferimenti e prospettive internazionali, attività formative attinenti all'economia, all'ambiente, al territorio, ai sistemi aziendali, alle valutazioni quantitative, al diritto, alle istituzioni e alle relazioni sociali ed economiche;
 - si sviluppa anche attraverso accordi di partenariato con altri centri di ricerca, nazionali e internazionali, e con Enti pubblici e/o soggetti privati;
 - contribuisce alla crescita culturale, civile ed etica della società e del territorio, proponendosi anche come interlocutore delle istituzioni politiche e sociali dei territori in cui opera.
5. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività di ricerca:
 - erogando i fondi di ricerca a singoli e/o gruppi di afferenti sulla base di procedure e criteri, definiti e approvati dal Consiglio, ispirati alla qualità dei progetti di ricerca e alla performance conseguita dagli afferenti nelle proprie attività, in archi temporali predefiniti, in coerenza con i parametri nazionali e internazionali;
 - promuovendo la pubblicazione e la diffusione dell'attività scientifica, anche attraverso proprie collane editoriali e le principali banche dati scientifiche internazionali, nonché l'organizzazione di convegni e seminari scientifici.
6. Nel campo della didattica il Dipartimento, perseguendo un'efficace sinergia tra ricerca e didattica
 - assicura un'offerta formativa ampia, articolata e culturalmente valida per la formazione degli studenti e per il loro inserimento nel mercato del lavoro e/o per l'avviamento ai corsi di Alta Formazione;
 - crea le condizioni adeguate sul piano qualitativo e quantitativo, per un costante miglioramento della didattica e dei servizi agli studenti;
 - svolge l'attività didattica mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali, ai sensi del D.M. 22/10/04 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni, e dei titoli di Master Universitari di I e II livello, che saranno istituiti in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro, nonché l'attivazione di Scuole di Specializzazione e Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei;
 - coordina e valorizza i diversi settori scientifico-disciplinari che lo costituiscono, acquisendo in ogni caso le esperienze significative e rilevanti delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze economiche e aziendali delle quali raccoglie la ricchezza culturale e organizzativa;
 - propone l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche e umane in modo equo e rispettoso delle specificità dei corsi di studio.
7. L'offerta formativa del Dipartimento conserva le radici culturali di origine dei corsi di studio delle Classi delle lauree L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale e L-41 - Statistica (Corsi di laurea in Economia Aziendale, Economia dei Servizi e Scienze Statistiche e Attuariali); Classi delle lauree magistrali LM-77 - Scienze economico-aziendali e LM-83- Scienze statistiche attuariali e finanziarie (Corsi di laurea magistrale in Economia e Governance, Economia e Management e Scienze Statistiche e Attuariali), Classe delle Lauree magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza - LMG/01 (Corso di laurea in Giurisprudenza), e si adegua costantemente, alla luce dei principi ispiratori indicati



nel presente Regolamento, ai fabbisogni emergenti che si vorranno interpretare, nel rispetto delle condizioni normative e di sostenibilità finanziaria.

Articolo 5 Autonomia del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Dipartimento ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa entro i limiti previsti dalla normativa vigente, dispone di spazi, di strutture e di una dotazione ordinaria, a valere sul Bilancio di Ateneo, assegnata annualmente dal Rettore, con proprio decreto, sulla base della ripartizione operata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Articolo 6 Afferenza al Dipartimento

1. L'afferenza al Dipartimento è disciplinata dagli artt. 44 e 45 del Regolamento Generale.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla istanza di afferenza o di revoca della afferenza, di norma, entro trenta giorni dalla data della presentazione della istanza, dopo aver accertato la compatibilità degli interessi scientifici e del profilo didattico del richiedente con le ragioni istitutive e le attività programmatiche del Dipartimento. La deliberazione sulle istanze di afferenza al Dipartimento è riservata ai professori ed ai ricercatori, indipendentemente dalla fascia alla quale appartiene il docente che ha presentato la istanza.
3. L'afferenza al Dipartimento di un nuovo docente produce i suoi effetti a decorrere dalla data in cui il Consiglio di Dipartimento ha approvato la relativa istanza, mentre, negli altri casi, l'afferenza produce i suoi effetti a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo.

Titolo II ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 7 Organi e strutture collegiali del Dipartimento

1. Ai sensi degli artt. 11, 21-23 dello Statuto e dell'art. 50 del Regolamento Generale, sono organi del Dipartimento:
 - il Direttore;
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - la Commissione Didattica Paritetica;
 - i Consigli di corsi di studio.
2. Sono strutture collegiali consultive e/o istruttorie specializzate:
 - il Comitato per la didattica;
 - il Comitato per la ricerca.
3. Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento Generale, gli organi e le strutture collegiali collegiali possono avvalersi, al proprio interno, dell'ausilio di commissioni istruttorie, definendone la composizione, le attribuzioni e la durata. Per lo studio e l'approfondimento di argomenti di particolare complessità, gli organi collegiali possono, inoltre, costituire altre commissioni, composte, in tutto o in parte, da esperti scelti, di norma, tra il personale dell'ateneo, definendone la composizione e le attribuzioni e fissando i termini entro i quali esse debbono necessariamente concludere i loro lavori. Per l'esame di specifiche questioni, i predetti organismi possono invitare alle riunioni o possono avvalersi dei responsabili e dei coordinatori di attività dipartimentali.

Articolo 8 Direttore di Dipartimento



1. Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno, afferenti al Dipartimento, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 12 dello Statuto e dall'articolo 46 del Regolamento Generale. È nominato con Decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta.
2. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove e ne coordina le attività.
3. Il Direttore di Dipartimento è responsabile:
 - a) in solido con il Segretario Amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
 - b) dei beni e dei fondi di finanziamento di cui il Dipartimento dispone.
4. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, curando l'esecuzione delle sue delibere, e la Giunta, il Comitato per la Didattica e il Comitato per la ricerca. Il Direttore, anche sulla base del programma triennale delle attività dipartimentali approvato dal Consiglio di Dipartimento, esercita il potere di iniziativa, di impulso e di proposta relativamente agli atti di competenza di tutti gli organi che presiede.
5. Il Direttore ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto:
 - a) promuove le attività del Dipartimento ed attua i piani, i programmi e le direttive del Consiglio di Dipartimento e gli indirizzi degli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - b) stipula i contratti e le convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di servizio, previamente approvati dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) provvede in merito alla distribuzione delle risorse destinate alla incentivazione della didattica tra i Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento, secondo i criteri e le procedure approvati dal Consiglio di Dipartimento;
 - d) cura la valutazione delle attività dei singoli docenti, secondo i criteri e le procedure approvati dal Consiglio di Dipartimento, e propone agli organi competenti la adozione delle misure conseguenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - e) cura le biblioteche, le teche ed i laboratori che afferiscono al Dipartimento e quelli interdipartimentali affidati in gestione al Dipartimento;
 - f) segnala al Rettore eventuali infrazioni commesse dai professori e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento per l'avvio del procedimento disciplinare;
 - g) nomina le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici;
 - h) cura la partecipazione del Dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca;
 - i) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti, dalla normativa vigente o, per delega, dal Consiglio di Dipartimento;
 - j) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli al suo esame, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - k) può delegare proprie funzioni a docenti di ruolo che afferiscono al Dipartimento.
6. Nel rispetto delle indicazioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento, il Direttore dispone in ordine all'utilizzo degli spazi assegnati dall'Ateneo.
7. Quando almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Dipartimento ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine giorno della seduta, il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta.
8. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del Direttore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia afferenti al Dipartimento, il quale provvede a indire, come stabilito dall'art. 46, co. 15, del Regolamento Generale, entro i venti giorni successivi alla predetta cessazione, nuove elezioni secondo le modalità previste dall'art. 46 del Regolamento Generale.
9. Al Direttore è corrisposta un'indennità di carica, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 **Vice Direttore**

1. Ai sensi di quanto dispone l'articolo 12, comma 3, dello Statuto, il Direttore può designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un vicedirettore con funzioni vicarie, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
2. La sostituzione avviene previa comunicazione scritta del Direttore da cui risulti il motivo dell'impedimento o dell'assenza.
3. Il vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e cessa dall'ufficio insieme con il Direttore.



Articolo 10

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento.
2. La composizione e le competenze del Consiglio di Dipartimento sono definite dagli artt. 14 e 15 dello Statuto.
3. In particolare il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dello Statuto, propone agli organi competenti la istituzione, attivazione, modifica e soppressione di Corsi di studio, nonché la istituzione e la attivazione di Corsi di specializzazione, Corsi di Dottorato di Ricerca e Scuole di Dottorato di Ricerca, Corsi di Master universitario, da istituirsi ed attivarsi con delibera dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
4. Le modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, e dei rappresentanti degli studenti, sono definite dall'articolo 47 del Regolamento Generale.
5. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento si applicano le disposizioni del Titolo III e dell'articolo 47 del Regolamento Generale.
6. In conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto, e dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento Generale, il Consiglio di Dipartimento può disciplinare il proprio funzionamento con apposito "Regolamento Interno".

Art. 11

Giunta di Dipartimento

- 1. L'istituzione della Giunta può essere proposta, all'inizio o nel corso di ogni triennio accademico coincidente con il mandato del Direttore, dal Direttore o, in alternativa, da un numero non inferiore a un quinto dei componenti del Consiglio, secondo le modalità definite dall'articolo 7, commi 9, 10 e 11, del Regolamento Generale. La Giunta è istituita dal Consiglio di Dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.**
2. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti istruttori e propositivi rispetto al Consiglio di Dipartimento. La Giunta svolge le funzioni previste dall'articolo 17 dello Statuto.
3. La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un numero di membri elettivi pari a sei - due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori.
4. Alle sedute della Giunta di Dipartimento partecipa anche il Segretario Amministrativo con voto consultivo e con funzioni di Segretario Verbalizzante.
5. I componenti della Giunta di Dipartimento restano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
6. L'elezione dei membri elettivi della Giunta è regolata dall'art. 17, comma 2, dello Statuto e dall'art. 48, commi da 5 a 10, del Regolamento Generale.
7. La cessazione per qualsiasi ragione di uno dei componenti elettivi della Giunta dalle funzioni nel ruolo per il quale è stato eletto ne comporta la decadenza. Entro trenta giorni il Direttore convoca il Consiglio per la votazione del nuovo componente per lo scorcio del triennio accademico.
8. I membri del Consiglio non eleggibili all'inizio di un triennio accademico ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto e dell'art. 48, comma 5, del Regolamento Generale restano ineleggibili anche per tutte le eventuali elezioni suppletive relative allo scorcio del medesimo triennio.
9. Per quel che concerne il funzionamento, la Giunta è convocata dal Presidente mediante avviso in formato elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi urgenti la Giunta può essere convocato ventiquattro ore prima, con le stesse modalità previste per la convocazione ordinaria.
10. La convocazione della Giunta può essere formalmente richiesta anche da un terzo dei membri su argomenti specificamente indicati. Il Presidente è tenuto a convocare l'organo entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti ivi indicati.
11. La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.



12. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Direzione.

Art. 12

Commissione Didattica Paritetica

1. La Commissione Didattica Paritetica è composta da docenti e studenti in pari numero e ne fanno parte: a) un docente di ruolo e un rappresentante eletto dagli studenti per ciascun Consiglio di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, attivo presso il Dipartimento; b) due docenti di ruolo e due rappresentanti eletti dagli studenti per ciascun Consiglio di corso di studio a ciclo unico e ciascun Consiglio unificato triennale e biennale, attivi presso il Dipartimento.
2. Le modalità di nomina dei componenti e le funzioni della Commissione Didattica Paritetica sono disciplinate dall'art. 20 dello Statuto e dall'art. 49 del Regolamento Generale nonché dal Regolamento Didattico.
3. Il funzionamento della Commissione Didattica Paritetica è regolato dal Titolo III del Regolamento Generale.
4. Alle sedute della Commissione Didattica Paritetica partecipano, con voto consultivo, anche i Responsabili delle Strutture che svolgono le funzioni di supporto amministrativo alla didattica.

Art. 13

Consigli di corso di studio

1. La composizione e le funzioni dei Consigli di corsi di studio sono regolate dagli artt. 16, 21-23 dello Statuto, dall'art. 50 del Regolamento Generale e dal Regolamento Didattico.
2. L'afferenza di un Corso di Studio al Dipartimento è deliberata dal Senato Accademico, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati e del Nucleo di Valutazione di Ateneo, in coerenza con il Regolamento Didattico di Ateneo e con l'indirizzo culturale dei corsi.
3. Il funzionamento dei Consigli di corsi di studio è regolato dal Titolo III del Regolamento Generale.

Art.14

Comitato per la Didattica

1. Il Comitato per la Didattica è costituito dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che afferiscono al Dipartimento ed è presieduto dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato.
2. Il Comitato per la Didattica formula proposte ed esprime pareri al fine di soddisfare le necessità di coordinamento delle attività didattiche.
3. Per il funzionamento della struttura collegiale, si applicano le stesse norme previste per la Giunta del Dipartimento nell'art. 14, co. 4 e ss.

Articolo 15

Comitato per la Ricerca

1. Il Comitato per la Ricerca è presieduto dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, ed è composto da tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori.
2. I componenti del Comitato per la Ricerca sono eletti dal Consiglio di Dipartimento secondo le medesime modalità previste per l'elezione della Giunta di Dipartimento.
3. Possono far parte del Comitato per la Ricerca esclusivamente i docenti che abbiano un curriculum scientifico adeguato. Per tale si intende il possesso di una produzione scientifica che consenta di accedere alla valutazione dell'attività scientifica secondo i criteri indicati dallo specifico Regolamento di Dipartimento per la valutazione dell'attività scientifica. La candidatura, unitamente al curriculum, va trasmessa almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, convocato per l'elezione dei componenti del Comitato, per consentirne la conoscenza adeguata da parte degli afferenti al DEMM.
4. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Comitato per la Ricerca supporta il Direttore di Dipartimento nelle funzioni di monitoraggio, coordinamento e di valutazione della ricerca.



5. Ulteriori compiti e funzioni consultive e/o istruttorie del Comitato per la Ricerca possono essere individuati e disciplinati in altri Regolamenti, approvati dal Consiglio di Dipartimento. In ogni caso il Comitato può stimolare il reperimento di fondi per la ricerca, tramite funzionari e/o ufficio appositamente preposti.
6. Nella valutazione delle attività scientifiche degli afferenti, il Comitato istruisce la valutazione sulla base di regolamenti, adottati dal Consiglio di Dipartimento, entro il mese di giugno di ogni anno accademico, nel rispetto dei principi indicati all'art. 3, co. 4, del presente Regolamento.
7. Per il funzionamento della struttura collegiale, si applicano le stesse norme previste per la Giunta del Dipartimento nell'art. 14, co. 4 e ss.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Articolo 16

Rinvio al Regolamento Didattico del Dipartimento

1. Il Regolamento Didattico del Dipartimento disciplina l'organizzazione didattica dei corsi di studio.
2. Al fine di migliorare il grado di internazionalizzazione delle attività dipartimentali e supportare le attività del Delegato Erasmus, per consolidare e coordinare le attività di orientamento, tutorato e tirocinio e le azioni di sostegno degli studenti in difficoltà, collaborando con i Delegati delle specifiche funzioni, il Regolamento Didattico di Dipartimento istituisce e disciplina commissioni ad hoc.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto, il Regolamento Didattico del Dipartimento è proposto dal Consiglio di Dipartimento ed approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore.

TITOLO IV ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE

Art. 17

Prestazioni di ricerca a favore di terzi

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche attraverso l'attività di ricerca, consulenza, servizio e formazione per conto di terzi committenti sulla base di appositi contratti e convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nell'interesse preminente di questi ultimi e con il prevalente impiego di risorse logistiche, umane e strumentali in dotazione al Dipartimento, secondo quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari d'Ateneo e, in particolare, nell'apposito Regolamento di Ateneo.
2. La stipulazione delle convenzioni è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento con atto deliberativo nel quale è individuato altresì il Responsabile scientifico delle attività oggetto della prestazione richiesta al Dipartimento.

Art. 18

Attività di terza missione

1. Il Dipartimento si impegna nella valorizzazione del suo patrimonio conoscitivo e favorisce il contatto tra le proprie unità di ricerca, il mondo produttivo e le istituzioni del territorio. L'obiettivo è sostenere la ricerca scientifica per migliorare le diverse forme di produzione, il benessere sociale e l'attrattività del territorio.
2. A tal fine, il Dipartimento favorisce la costituzione di società di capitali, dette spin off, promosse dal proprio personale, per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati delle attività istituzionali, in conformità alla normativa vigente.
3. La costituzione di uno spin off deve essere comunque finalizzata anche allo sviluppo dell'Università e delle sue strutture e non deve creare conflitti di interesse con le stesse.
4. Le modalità di costituzione degli spin off, le attività dei proponenti a favore degli spin off, i rapporti tra spin off e Università e le regole volte a prevenire i conflitti di interesse sono disciplinate dai regolamenti universitari.

TITOLO V

Cay

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Art. 19

Gestione amministrativa

1. Le Unità Organizzative del Dipartimento sono individuate dall'assetto organizzativo dell'Università degli Studi del Sannio. Le competenze sono definite dalle disposizioni organizzative generali di Ateneo assunte dai competenti Organi dell'Ateneo e da quelle attribuite al Direttore del Dipartimento e ai responsabili delle unità organizzative.
2. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico e amministrativo in numero adeguato al suo funzionamento.

Art. 20

Segretario amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo di Dipartimento è responsabile in solido con il Direttore del Dipartimento della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. Il Segretario Amministrativo è componente del Consiglio di Dipartimento, con voto consultivo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 lettera *d*) dello *Statuto*, e partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Regolamento Generale.

Articolo 21

Fondo di cassa (Fondo economale)

1. All'inizio di ogni esercizio contabile il Segretario Amministrativo, o un suo delegato, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può essere dotato di un fondo cassa per le piccole spese, di ammontare determinato entro i limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità o da disposizioni degli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. Il fondo, che può essere reintegrato nel corso dell'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme spese, può essere utilizzato per il pagamento, o per il rimborso, delle spese postali, delle minute spese aventi carattere di urgenza, ed in generale di tutte le spese in economia con carattere di urgenza.
3. Il fondo è restituito al termine di ogni esercizio.

Art. 22

Gestione finanziaria: rinvio

1. Per tutto quel che concerne la gestione finanziaria del Dipartimento si rinvia alle disposizioni legislative e alle normative di Ateneo.

Articolo 23

Biblioteca e Laboratori del Dipartimento

1. La Biblioteca e i Laboratori del Dipartimento, costituiti dai singoli laboratori di didattica e di ricerca, in conformità con l'art. 25 dello Statuto, garantiscono il supporto alle attività didattiche e di ricerca e alla erogazione dei relativi servizi.
2. L'indirizzo didattico e scientifico della Biblioteca e dei Laboratori e la gestione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione per la loro organizzazione e gestione competono al Consiglio di Dipartimento che esercita la funzione secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
3. Il funzionamento della Biblioteca e dei Laboratori è disciplinato da appositi Regolamenti, approvati dal Consiglio di Dipartimento ed emanati con Decreto del Direttore del Dipartimento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Approvazione, modifiche ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche sono approvate dal Senato Accademico, previo deliberazione del Consiglio di Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, e parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore

Articolo 25

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

Alz